



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

Area Bilancio e Personale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 89	OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NORCIAMICA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE.
Del 07/08/2012	

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

RICORDATO che, ai sensi degli artt. 3 e 13 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, il Comune è l'Ente a finalità generali, che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità, esercitando tutte le funzioni amministrative che non siano espressamente attribuite ad altri soggetti;

RILEVATO che è previsto il conferimento di contributi finanziari, a copertura di quota parte delle spese, a vari Enti ed Associazioni, della cui collaborazione l'Amministrazione si avvale per la realizzazione di attività turistiche, culturali e sportive in armonia con i propri programmi;

VISTO l'art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 dispone quanto segue: *A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.*

Evidenziato che vanno individuate esattamente le tipologie di spesa rientranti o meno in tale fattispecie;

VISTA la delibera n. 1075 con la quale la Corte Conti Lombardia individua la discriminante nello "svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria", posizione confermata dalla Corte dei Conti per la Liguria; il concetto è semplice: quando il beneficiario svolge un'attività che non ha nulla a che vedere con la missione istituzionale dell'ente, è evidente che il Comune non trae alcun beneficio concreto, se non quello di migliorare la propria immagine, il che fa rientrare l'operazione nel novero delle sponsorizzazioni, mentre qualora il beneficiario svolga sul territorio una delle attività istituzionali dell'ente, sostituendosi ad esso e quindi garantendo il risparmio dei costi che il Comune avrebbe sostenuto qualora avesse effettuato direttamente le attività in oggetto, ecco che allora ci troviamo al di fuori del concetto di sponsorizzazione e l'attività rimane tuttora consentita.

VISTA l'istanza presentata in data 24/07/2012, ns. protocollo 9075 del 25/07/2012, dal Sig. RENZO PETRANGELI, in qualità di Presidente del Comitato NorciAmica per la concessione di un contributo economico per l'organizzazione delle varie attività ludiche, di promozione e intrattenimento da svolgersi nell'anno 2012:

- Eventi d'estate a Norcia e dintorni
- Natale 2012

RICHIAMATA la deliberazione GC n. 90 del 06/08/2012 con la quale la Giunta Comunale ritenendo doveroso sostenere le iniziative in questione ha concesso alla citata Associazione un contributo di euro 15.000,00 per le attività effettuate sul territorio in relazione ad attività meritevoli di tutela da parte dell'ente demandando a questo Ufficio la liquidazione dello stesso;

Visto:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il regolamento per la concessione dei contributi etc. approvato con atto di CC 18 del 10/05/2002;
- l'art. 3 dello statuto comunale;

Acquisto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario

D E T E R M I N A

1) Di liquidare all'Associazione NORCIAMICA un contributo di euro 15.000,00 a sostegno delle attività effettuate sul territorio in relazione ad attività meritevoli di tutela da parte dell'ente.

2) Di imputare detto onere al Cap. 99 Competenza.

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Daniele Bucchi)**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267

APPONE

Il visto di regolarità contabile favorevole

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Daniele Bucchi**